Decreto-Legge **30 settembre 2003**, **n. 269** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (*GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157*) convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326

Art. 48 comma 18. "Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto".

Art.48 comma 19. "Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

b) per il rimanente 50 per cento:

- all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un centro di informazione indipendente sul farmaco;
- alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le società scientifiche pertinenti e le università;
- alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni;
- ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale".